



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
COMUNE DI FERRARA




IL PROGETTISTA

Arch. Sergio Beccarelli
Ord. Arch. Prov. PR n° 377



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio-Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO


Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

G											
F											
E											
D											
C											
B											
A	17.04.2012	EMISSIONE					BERTUZZI	BECCARELLI	SALSI		
REV.	DATA	DESCRIZIONE					REDAZIONE	CONTROLLO		APPROVAZIONE	
IDENTIFICAZIONE ELABORATO										DATA: MAGGIO 2012	
NUM. Progr.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.	SCALA: VARIE	
5890	PD	0	000	00000	0	IA	FS	15	A		

Legenda

STRUTTURE INSEDIATIVE	riferimento NTA	
1 Centro Storico Ferrara	art. 14	
2 Porta Catena, San Giacomo	14 Porotto, Cassana	
3 Doro	15 Borgo Scoline, Fondo Reno	
4 Via Bologna	16 Porporana, Casaglia, Ravalle, Castel Trivellino	
5 Quacchio, Borgo Punta	17 Piccola Media Industria	
6 Via Comacchio	18 Cocomaro, Codrea, Cona, Quartesana	
7 Malborghetto B, Pontegradella, Focomorto, Boara	19 Correggio, Malborghetto C, Corlo, Baura, Contrapò, Viconovo	
8 Aguscello	20 Albarea, Villanova, Denore, Parasacco	
9 Pontelagoscuro	21 Uccellino, S. Martino, Montalbano	
10 Francolino, Pescara, Sabbioni, Fossadalbero	22 San Bartolomeo, Spinazzino	
11 Polo Chimico	23 Torrefossa, Fossanova, Gaibanella, S.Egidio, Gaibana	
12 Mizzana	24 Monestirolo, Marrara, Bova	
13 Arginone		
TERRITORIO URBANIZZATO		
TERRITORIO URBANIZZABILE	art. 14	
TERRITORIO RURALE		
AMBITI		
ambiti specializzati per attività produttive di nuovo insediamento	art. 14.6	
ambiti consolidati specializzati per attività produttive	art. 14.5	
ambito agricolo di rilievo paesaggistico	art. 14.9	
ambito ad alta vocazione produttiva agricola	art. 14.10	
ambito agricolo periurbano		
- subambito di riqualificazione ambientale e paesaggistica	art. 14.11	
- subambito Parco Bassani		
infrastrutture di progetto		






STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO


Legenda

-  Zone di Interesse Archeologico
 -  Piani Unitari di Intervento
 -  P.d.U. Nuovi Insediamenti di Modeste Dimensioni ad Intervento Unitario
 -  Programmi Integrati di Intervento
 -  Aree Soggette a Piano Particolareggiato
 -  Perimetri di Involuppo Aree di Parco Territoriale
 -  Perimetri Centri Storici
 -  Asta Navigabile
- Ambiti
-  A1.1
 -  A1.2
 -  A2
 -  A3
 -  A4
 -  A5
 - Aree varie
 -  B1.1
 -  B1.2
 -  B1.3
 -  B2
 -  B3.1
 -  B3.2
 -  B3.3
 -  B4.1
 -  B4.2
 -  B4.3
 -  B4.4
 -  B4.5
 -  B4.6
 -  B4.7
 -  B5.1
 -  B5.2
 -  B5.3
 -  B6.1
 -  B6.2
 -  C1
 -  C2
 -  C3.1
 -  C3.2
 -  C4
 -  C5
 -  C6
 -  C8
 -  D1.1
 -  D1.2
 -  D1.3
 -  D2.1
 -  D2.2
 -  D3.1
 -  D3.2
 -  D4
 -  D5.1
 -  D5.2
 -  D5.3
-  E1.1
 -  E1.2
 -  E2
 -  E3.1
 -  E3.2
 -  E4
 -  E5
 -  E6
 -  E8
 -  F
 -  F1
 -  F2
 -  F3
 -  F4
 -  F5
 -  F6
 -  F7
 -  Surto Po
 -  G
 -  G1
 -  G2
 -  G3
 -  G4
 -  G5



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE


QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO




COMUNE DI POGGIO RENATICO

"I02"
INTERCONNESSIONE
CON A13
BOLOGNA-PADOVA

RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
P.R.G. DEL COMUNE DI FERRARA (FE)
TAVOLA USI DEL SUOLO - SCALA 1:5.000



RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
P.R.G. DEL COMUNE DI FERRARA (FE)
TAVOLA USI DEL SUOLO - SCALA 1:5.000



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
P.R.G. DEL COMUNE DI FERRARA (FE)
TAVOLA USI DEL SUOLO - SCALA 1:5.000

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO

art. 14.6 - Ambiti specializzati per attività produttive di nuovo insediamento

1. Per ambiti specializzati per attività produttive di nuovo insediamento si intendono le parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti contengono altresì una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.

2. La tavola 4.2 individua, ai sensi e per gli effetti dell'art. A14 della L.R. n° 20/2000 e succ. modif. e integr., gli ambiti specializzati per nuovi insediamenti per attività produttive da caratterizzare come aree ecologicamente attrezzate, mediante la dotazione di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

(omissis)

Art. 14.9 - Ambito agricolo di rilievo paesaggistico.

1. E' costituito dalle aree in cui si integra l'attività agricola con il patrimonio naturale.

2. Il RUE disciplina gli interventi edilizi che hanno come obiettivo tale integrazione assicurando:

- a) la salvaguardia delle attività agricole ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio;
- b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
- c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri ecologici.

3. Nell'ambito suddetto va altresì promosso lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l'agriturismo.

art. 14.10 - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola.

1. E' costituito dalle parti di territorio rurale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e concentrazione.

(omissis)

Art. 14.11 - Ambito agricolo periurbano

1. E' costituito dalle aree caratterizzate dall'uso agricolo e poste tra i tessuti edificati e il territorio agricolo.

2. In tale ambito si applicano le norme di cui al precedente articolo 10.3.

3. Nell'ambito agricolo periurbano sono individuati i subambiti di riqualificazione ambientale e paesaggistica e del Parco Bassani.

4. Il subambito di riqualificazione ambientale e paesaggistica è compreso fra la città e i centri della prima corona a est ed è costituito da aree agricole prevalentemente libere da insediamenti urbani, anche se frazionate e circondate dai medesimi. Esse costituiscono una risorsa da valorizzare sotto il profilo paesaggistico e ambientale. In tale subambito si applicano le norme di cui all'art. 16.2.

5. Il subambito Parco Bassani è compreso fra il Centro Storico di Ferrara e il fiume Po ed è costituito da aree agricole prevalentemente libere da insediamenti urbani. Esso costituisce una rilevante risorsa da valorizzare sotto il profilo paesaggistico e ambientale. In tale subambito si applicano le norme di cui al precedente articolo 10.4.

art. 16.1 - Aree di forestazione e di compensazione idraulica

1. Comprendono le aree boscate che il PSC finalizza alla mitigazione ambientale e alla costruzione di fasce di continuità ecologica e le aree destinate a contenere i volumi d'acqua eccedenti le capacità di raccolta della rete di scolo esistente. Tali aree possono essere considerate anche elementi di continuità naturalistica.

2. Le formazioni boschive dovranno essere chiuse e con caratteri di forte naturalità per consentire il

recupero dell'equilibrio biologico e il filtraggio degli inquinanti aerei. A tal fine si prevede il ricorso a formazioni arboree miste con elevato grado di copertura (70-80%). Le aree di forestazione non potranno consentire la fruizione libera. Nei casi di limitazione all'impianto di alberature (ad esempio lungo le strade) si può prevedere, per i tratti interessati, il ricorso all'impianto di arbusteti-cespuglieti con le stesse caratteristiche di copertura e di inaccessibilità. Le formazioni boschive potranno avere carattere produttivo con la garanzia di mantenere nel tempo i caratteri dell'impianto iniziale.

2 bis. I tracciati delle piste ciclabili, ovunque possibile, saranno corredati di adeguate alberature ai fini dell'ombreggiamento. Le aree residuali risultanti dalla rettifica dei tracciati viari saranno piantumate con alberature di alto fusto.

3. Le aree per la compensazione idraulica vanno realizzate come aree ribassate quanto necessario a contenere i volumi d'acqua previsti. Gli invasi vanno adeguatamente collegati alla rete idrografica esistente. Gli invasi dovranno essere protetti, in particolare per garantire le condizioni di sicurezza e di accessibilità adeguati. A tal fine il RUE dovrà definire le regole per la realizzazione degli invasi ponendo particolare attenzione alla progettazione della piantumazione e dei bordi.

art. 16.8 - Strada parco

1. Individua la strada a sud del Parco Bassani per la quale si prevede l'abbassamento sotto al piano di campagna al fine di garantire la necessaria continuità tra le aree verdi del Vallo delle mura e quelle dello stesso Parco Bassani.

art. 22 - La rete della mobilità

1. La rete della mobilità è rappresentata nella tavola 5.4: "LA RETE DELLA MOBILITA'". In tale elaborato sono individuati gli elementi che costituiscono il sistema della mobilità e sono articolati secondo il loro livello di attuazione.

2. La tavola 5.4 disegna uno schema della rete della mobilità su cui fondare le priorità degli interventi da prevedere negli strumenti sottordinati, di settore e nelle politiche della mobilità comunale. A tal fine sono individuati:

2.1 AUTOMOBILE

- Strade di collegamento territoriale esistenti/di progetto;
- Strade di penetrazione e collegamento esistenti/di progetto;
- Strade di accesso alla città esistenti/di progetto.

2.2 MOBILITA' ALTERNATIVA

- Ferrovia esistente/di progetto;
- Metropolitana;
- Percorsi ciclabili esistenti/di progetto;
- Percorsi ciclabili di connessione ambientale.

2.3 INTERMODALITA'

- Parcheggi residenti
- Parcheggi di accesso al centro
- Terminal
- Zona Traffico Limitato (ZTL)
- Circolazione Volano
- Interscambio persone/merci
- Aeroporto

2.4 IDROVIA

art. 25 - Vincoli di tutela paesaggistica e ambientale, storicoarchitettonica, culturale e testimoniale

1. Il PSC individua nella tavola 6.1.1: "TUTELA STORICO CULTURALE E AMBIENTALE", nonché, con riguardo ai centri storici, nella tavola 6.1.2, le aree soggette a vincolo con particolare riferimento agli oggetti disciplinati dagli articoli seguenti.

2. Il PSC, in particolare, tutela il paesaggio in quanto rappresentazione materiale e visibile dell'identità

collettiva, riconoscendo, salvaguardando e recuperando i valori culturali che esso esprime.

3. Il RUE, nel disciplinare le trasformazioni nel territorio rurale e gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, oltre a recepire, articolare e specificare i vincoli individuati dagli articoli seguenti, valorizza e salvaguarda il paesaggio rurale, i suoi aspetti tradizionali e i relativi equilibri ecologici, attraverso la conservazione delle caratteristiche morfologiche, paesistiche, tipologiche e ambientali dei tessuti agricoli propri delle Unità di paesaggio delle "Masserie", delle "Valli del Reno", delle "Terre Vecchie" e degli "ambiti naturali fluviali", nonché dell'Ambito di paesaggio notevole e, più in generale, del Sistema delle aree agricole, come individuati nella tav. 5 e disciplinati agli artt. 8, 9 e 11 delle NTA del PTCP. Il RUE inoltre tutela le zone di specifico interesse agrituristico e favorisce la produzione di prodotti agricoli tipici e di qualità e la produzione in generale con tecniche di agricoltura biologica.

4. I POC individuano e disciplinano i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale da realizzare nel quinquennio di competenza, avendo come primario obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e ambientale del territorio attraverso la costruzione di reti e relazioni che, a partire dalle principali connessioni geografiche strutturali di cui all'art. 10.1, costituite dai fiumi e dalle loro golene, dai dossi e rilevati di cui all'art. 25.2 comma 5 e dalle aree del sito UNESCO di cui all'art. 25.1, riconnettano le singole emergenze, mettendole in valore non solo dal punto di vista ambientale e culturale, ma anche ai fini di una corretta fruizione economica e turistica, in particolare attraverso la realizzazione di una rete di percorsi agrituristici ed itinerari culturali ed enogastronomici, in accordo con le previsioni a scala sovracomunale.

PIANO REGOLATORE GENERALE

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DELL'AMBIENTE CAPITOLO

1 VINCOLI

Art. 9 Fasce di protezione e/o rispetto

1 Comprendono le parti del territorio comunale che sono destinate, ai sensi della legislazione vigente, sia alla protezione delle strade, sia al rispetto dei corsi d'acqua, dei cimiteri, delle attrezzature tecnologiche ecc.

2 Le fasce di protezione e di rispetto fanno parte integrante della zona omogenea in cui ricadono. In tali fasce non è consentita la costruzione di edifici od altri manufatti, ma la loro superficie rientra nella superficie fondiaria o territoriale della zona omogenea alla quale appartengono.

3 Le fasce di protezione stradale possono essere utilizzate quali superfici a standard per la realizzazione in generale del verde e del parcheggio degli edifici ad esse contermini o di pertinenza delle zone a cui si sovrappongono. Le stesse fasce possono essere utilizzate per la realizzazione di stazioni di servizio e distribuzione carburanti (U3.8). Le altre fasce di rispetto possono essere utilizzate in generale per lo standard di verde. Nei casi di cui al presente comma, le aree utilizzate come standard sono aggiuntive rispetto alle quantità minime previste dall'art. 46 della L.R. 47/78 e successive modifiche e non concorrono al soddisfacimento delle opere di urbanizzazione secondaria (U2), ancorché ricorrano le condizioni di cui al 7° comma dell'articolo 5.4 Ove non siano previste specifiche categorie di intervento, per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono consentiti tutti gli interventi sull'edilizia esistente, ad eccezione della ristrutturazione fondiaria ed urbanistica, nonché un ampliamento una tantum per adeguamenti alle esigenze dei conduttori nella misura massima del 20% della superficie utile (Su) o del volume, a condizione che vengano rispettate le condizioni di visibilità e le distanze dalle strade previste dal Codice della Strada, o comunque che non vengano ridotte le distanze preesistenti, o che avvenga ad una distanza non inferiore a mt. 10 dal piede dell'argine dei canali o dagli altri oggetti tutelati dalle fasce stesse. L'ampliamento non è consentito per gli edifici ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale.

4 bis Per gli edifici di cui al comma precedente è in ogni caso consentita la demolizione e ricostruzione con traslazione all'esterno della fascia di rispetto, nell'ambito dello stesso fondo; in tal caso la quota di ampliamento una tantum è elevata al 30% del volume esistente.

4 bis Per gli edifici di cui al comma precedente è in ogni caso consentita la demolizione e ricostruzione con traslazione all'esterno della fascia di rispetto, nell'ambito dello stesso fondo; in tal caso la quota di ampliamento una tantum è elevata al 30% del volume esistente.

(omissis)

Strade D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni Ferrovie L. 12-11-68 n° 1202

(omissis)

Art. 10 Aree di tutela e di vincolo

1 Comprendono le parti del territorio comunale vincolate da leggi statali e regionali, le aree e gli edifici vincolati ai sensi della legge 1497/39 e le zone di tutela previste dal Piano Paesistico Regionale, le zone soggette a vincoloidrogeologico.

2 In tali aree sono consentiti solo gli interventi previsti dalle leggi ed atti amministrativi che li disciplinano con le modalità in esse contenute. e quelle riportate negli articoli seguenti.

3 In particolare, oltre alle aree ed edifici di cui al comma 1, il P.R.G. individua:

- le zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (E 3)
- le bassure ed i dossi di pianura
- le aree destinate a parchi territoriali (art. 22)
- le aree e gli elementi individuati sulle tavole 01 n e 02 n (scala 1:10.000).

Art. 29.6 Sottozona B6 - Corti coloniche

1 Sono i nuclei insediativi, costituiti da edifici residenziali e non, storicamente connessi all'uso agricolo del territorio. Tali nuclei hanno conservato la tipologia insediativa originaria, pur essendo in taluni casi non più legati alla produzione agricola, per intervenuti mutamenti nell'organizzazione del sistema produttivo, ovvero in quanto ormai inseriti in un tessuto edificato più complesso.

2 Gli interventi mirano a salvaguardare la riconoscibilità del tipo insediativo originario mediante l'inserimento degli usi di cui all'art. 29.5 (Sottozona B.5), nonché degli usi U5.1, U5.2 e U5.3. Purché compatibili con le categorie d'intervento indicate in cartografia, sono consentiti tutti gli interventi sull'esistente di cui all'art. 4.13 del Regolamento Edilizio, l'adeguamento funzionale di cui all'art. 49.9 delle presenti norme, nonché ampliamenti una tantum, anche in corpi di fabbrica separati, nei seguenti limiti: 50 mq di Su oppure 20 % della Su esistente, 150 mc oppure 20% del volume esistente; rientrano entro tali limiti gli interventi pertinenziali di nuova costruzione.

3 bis Gli ampliamenti di cui al comma precedente sono subordinati al contestuale recupero degli edifici che vengono ampliati; superficie utile e volume esistenti vanno riferiti ai soli edifici recuperati.

(omissis)

9 Le zone B6 si dividono in:

B6.1 Corti coloniche all'interno degli aggregati urbani.

B6.2 Corti coloniche nel territorio non urbanizzato.

(omissis)

Art. 30.2 Sottozona C2: Aree di espansione residenziale.

1 Si tratta delle aree su cui è prevista la realizzazione di nuova residenza e dei servizi connessi, collocate di norma nelle aree adiacenti ai centri del forese o nelle zone marginali dell'area urbana.

2 Per ogni sottozona C2 è elaborata una scheda progetto. 3 Salvo quanto previsto in generale per le zone C, valgono le prescrizioni relative alle zone C1 con un indice massimo di edificabilità (It) definito in sede di scheda - progetto. Sono consentiti i seguenti usi:

U1 Abitazioni

U3.1 Attività commerciali al dettaglio

U3.2 Pubblici esercizi

U3.3 Usi vari di tipo diffusivo U3.7 Artigianato di servizio

U3.10 Servizi sociali di quartiere

U3.13 Attrezzature per lo sport U6.1 Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani

Art. 31.2 Sottozona D2. Complessi insediativi prevalentemente artigianali, industriali.

1 In tali aree sono ammessi i seguenti usi:

U3.1 Commercio al dettaglio
 U3.5 Commercio all'ingrosso, magazzini
 U3.7 Artigianato di servizio
 U3.8 Attività di servizio e distribuzione carburanti
 U4.1 Artigianato produttivo
 U4.2 Industria

ART. 34.1 Sottozone E1 – Paleoalvei

1 Rientrano in tali ambiti le zone di cui all'art. 13 del titolo II (sottozone E1/1). Nelle sottozone E1/2 sono attuabili gli interventi di cui agli articoli 33.1 e 33.6 limitatamente all'utilizzo degli edifici esistenti.

1 bis Nelle sottozone E1.1, ove non siano previste specifiche categorie d'intervento è in ogni caso consentita la demolizione e ricostruzione contrasolazione all'esterno della sottozona, nell'ambito dello stesso fondo; in tal caso la quota di ampliamento una tantum, di cui all'art. 33.1, è elevata al 30% del volume esistente.

2 È consentita la costruzione di annessi rustici nella misura massima di 300mc/ha e nel rispetto dell'art.21, qualora il richiedente dimostri l'impossibilità di attuare gli interventi al di fuori di tali zone.

Art. 34.2 Sottozone E2 - Sistemi ambientali da tutelare

1 Rientrano in tali ambiti le zone e gli elementi di cui all'art. 20.2 Fatto salvo quanto previsto per le singole unità di paesaggio, sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 33.1, 33.2, 33.5, 33.6, 33.4 limitatamente all'uso U5.10 (serre fisse), nel rispetto dell'art. 21.3 Mediante piano di sviluppo aziendale, corredato da una relazione ambientale, è possibile l'inserimento degli interventi di cui agli articoli 33.3 e 33.4 nonché il superamento degli indici previsti.

U5.4 Prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e zootecnici

U6.1 Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani U6.4 Attrezzature ferroviarie U6.5 Aree di servizio alla navigazione

2 Gli interventi sono soggetti a strumento urbanistico preventivo nell'ambito del quale vengono fissati indici e parametri, comunque con Ut non superiore a 0,6 mq/mq. 3 Nell'ambito dello strumento di cui al comma precedente possono essere individuati appositi comparti all'interno dei quali, oltre a quanto previsto al comma 1, sono insediabili gli usi: U2 e U3 di cui al titolo III. L'edificazione in detti comparti non deve superare il 30% della Su complessivamente edificabile nell'ambito perimetrato in cartografia. 4 Per le attività esistenti nel comparto valgono le norme dello strumento urbanistico preventivo eventualmente vigente o, in assenza di questi, le norme di cui al 4° comma dell'art. 31/1 (D1) 5 Le sottozone D2 sono suddivise nei seguenti ambiti: D2.1 Insediamenti artigianali, industriali esistenti.

In tali zone fino all'approvazione di nuovi piani particolareggiati valgono le norme degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione delle presenti norme. D2.2 Aree per nuovi insediamenti artigianali, industriali.